

SERVIZIO AFFARI LEGALI
A.P. AVVOCATURA CIVICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Allegato n. 2 come parte integrante alla proposta di deliberazione avente come oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 PER COMPLESSIVI € 6.396,44.

La proposta di deliberazione in questione riguarda il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett.a), del D.lgs 267/00 dei debiti fuori bilancio per l'importo complessivo € 6.396,44 derivante da n. 4 provvedimenti giudiziali esecutivi a carico del Comune di Ferrara.

Il Servizio Affari Legali provvede, infatti, al riconoscimento degli importi relativi a provvedimenti giudiziali esecutivi che comportano il pagamento di spese legali, quali ad esempio, rimborsi alla controparte di compensi professionali, spese vive e contributi unificati, consulenze tecniche d'ufficio, oltre ai connessi accessori di legge (a titolo di IVA 22%, cpa 4% e spese forfetarie 15%, contributi previdenziali), ove dovuti.

Le spese legali di cui alla presente deliberazione sono elencate nell'All.1 parte integrante della stessa, mettendo in evidenza le varie componenti dell'importo complessivo, secondo quanto stabilito nel provvedimento giudiziale.

Si ritiene opportuno, di seguito, riportare in sintesi il contenuto dei provvedimenti che hanno dato luogo al debito, esplicitando i relativi calcoli:

1. (n°1 dello schema riassuntivo)

Ricorso promosso da ~~TYMCHENKO~~ ~~OLENA~~ avverso verbale di accertamento n. C 939407-59, notificato in data 26/12/2023 dal Corpo Polizia Locale Terre Estensi, per violazione dell'art. 200 C.d.S. (immediata contestazione) ed errata motivazione indicata. Il Giudice di Pace di Ferrara, con sentenza n. 263/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il verbale, condannando il Comune di Ferrara a rifondere a parte opponente la somma complessiva di **euro 278,85**, di cui € 139,00 per spese di lite, € 20,85 per spese generali al 15%, € 6,40 per CPA 4%, € 36,60 per IVA 22%, nonché € 76,00 per spese vive (contributo unificato e marca iscrizione).

2. (n°2 dello schema riassuntivo)

Ricorso promosso da ~~BORGHI~~ ~~ANDREA~~ avverso il verbale di contestazione n. C917570-47 del 06/07/2023, notificato in data 07/12/2024, elevato dal Corpo Polizia Locale di Ferrara Terre Estensi, a seguito di violazione dell'art. 154 comma 1 lett. A) D.lgs. n. 285/92 (*"I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi"*). Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità del

verbale in ordine a due motivi: 1) con il primo si doleva della violazione dell'art. 201 C.d.s. per la tardività della notifica, in quanto già alla data della sua emissione, 06/07/2023, l'amministrazione disponeva dei dati di residenza del ricorrente, desunti dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di verbale di sommarie informazioni; 2) con il secondo motivo contestava, nel merito, la dinamica dei fatti. L'amministrazione contestava la ricostruzione di controparte e, con riguardo alla tardività della notifica, deduceva come dapprima fosse stata tentata la notifica postale, conclusasi negativamente per irreperibilità del destinatario, cui era seguita procedura di notifica tramite messo comunale oltre il limite dei novanta giorni, giustificato, tuttavia, dall'esito del primo esperimento. Il Giudice di Pace di Ferrara, con sentenza n. 306/2024, ha accolto il ricorso per il primo motivo che assorbe il merito anche in ragione del principio della ragione più liquida e, per l'effetto, ha annullato il verbale, condannando il Comune di Ferrara a rifondere a parte opponente la somma complessiva di **euro 245,85**, di cui € 139,00 per spese di lite, € 20,85 per spese generali al 15%, € 6,40 per CPA 4%, € 36,60 per IVA 22%, nonché € 43,00 per rimborso C.U.

3. (n°3 dello schema riassuntivo)

Ricorso promosso da ~~CERA LUCIANO~~ avverso cartella di pagamento n. 108202300189023700, emessa a seguito di verbali violazione del C.d.s. elevati dal Corpo Polizia Locale Terre Estensi. Parte ricorrente sosteneva che i verbali riportati nella cartella di pagamento venivano notificati in data 14/11/2019 e pagati il successivo 20/11/2019, quindi entro cinque giorni, senza contare il giorno festivo intermedio. Il Giudice di Pace di Teramo, dall'esame della documentazione in atti, con sentenza n. 227/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la cartella di pagamento, condannando i resistenti (Agenzia delle Entrate – Riscossione e Comune di Ferrara), in solido tra loro, a rifondere a parte opponente la somma complessiva di **euro 437,74**, di cui € 300,00 per spese di lite, € 45,00 per spese generali al 15%, € 13,80 per CPA 4%, € 78,94 per IVA 22%.

4. (n°4 dello schema riassuntivo)

Ricorso promosso da Wind Tre Spa avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna contro il Comune di Ferrara per l'annullamento della Determina del 23/03/2021 VBG n. 1979/2020 di rigetto dell'istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni di pubblica utilità, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Il Tar Bologna, ad esito del giudizio, valutato il comportamento dell'Amministrazione comunale contrario alla normativa dettata dal CCE (D.lgs 259/2003) e dalla L. 36/2001, così come modificata dalla L. 120/2020, ha accolto, con sent. 544/2024, il ricorso annullando il provvedimento e condannando il Comune di Ferrara a rifondere a parte ricorrente la somma complessiva di **euro 5.434,00** (di cui 4.000,00 per spese di lite, € 600,00 per spese generali al 15%, €184,00 per CPA 4%, € 650,00 per rimborso C.U.). Con successiva ordinanza di correzione n. 640/2024, il Tar Bologna ha riconosciuto la titolarità del credito in capo all'avvocato dichiaratosi antistatario.